

(N. 1454)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sulla autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee alla Amministrazione dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 6 dicembre 1964, n. 1331, dispone che l'Istituto superiore di sanità può valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per sopperire a temporanee esigenze del proprio funzionamento nel limite massimo di spesa annua di lire 150 milioni.

La legge stabilisce tra l'altro:

1) che con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello del tesoro, sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, è determinato per ciascun esercizio finanziario il contingente di persone della cui opera l'Istituto si può avvalere (articolo 2, primo comma);

2) che la prestazione di lavoro non può durare oltre il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale è stata disposta.

Essa può essere rinnovata per non oltre un esercizio successivo, quando sia accertata l'ulteriore sussistenza delle esigenze per cui è stata disposta. Nella determinazione del contingente stabilito ai sensi dell'articolo 2

si tiene conto dei rinnovi disposti in applicazione del precedente comma (articolo 3, secondo comma);

3) che all'onere derivante dall'applicazione della legge si farà fronte a carico del capitolo 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e del corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario successivo (articolo 1, secondo comma).

Era implicito nelle sopra esposte disposizioni di cui ai punti 1) e 2) che la legge in parola, che ha potuto avere piena applicazione soltanto nel corso avanzato dell'esercizio finanziario 1965, prevedesse il relativo finanziamento anche per gli esercizi finanziari successivi al 1965 di tal chè potesse trovare pratica applicazione l'istituto del rinnovo della prestazione di lavoro anche negli esercizi finanziari successivi.

Senonchè, la legge di che trattasi, pur avendo stabilito la possibilità del rinnovo delle dette prestazioni di lavoro, prevede,

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

come rilevato al punto 3), che al relativo onere si farà fronte a carico del capitolo 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità 1° luglio-31 dicembre 1964 (periodo questo, durante il quale la legge ha avuto solo parziale applicazione) e del corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario successivo; mentre nel primitivo testo presentato alle Camere si diceva che a tale onere si sarebbe provveduto « a carico del capitolo 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi ».

Non può sottacersi come tale limitazione rende inoperante quanto la legge stessa dispone nei riguardi della possibilità del rinnovo delle prestazioni di lavoro per gli esercizi finanziari successivi.

Deve anche soggiungersi come, fino a quando non sia operato il promosso riordinamento dell'Istituto superiore di sanità non possano soccorrere alle istanze dell'Istituto medesimo le già consentite prestazioni di lavoro assoggettate ad un rinnovo limitato ad un solo esercizio successivo a quello per le quali furono disposte. La possibilità infatti del ricorso a prestazioni di estra-

nei deve essere autorizzata fino a quando sussistano le attuali deficienze dei ruoli del personale dell'Istituto in relazione ai compiti cui questo deve attendere.

Avuto riguardo a tutto quanto precede, e poichè sussistono tuttora ed in più alto grado, e, ripetesi, fino a quando non sarà dato di varare le dette norme sul riordinamento dell'Istituto le pressanti esigenze di questo che resero urgente e necessaria la emanazione della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, si è predisposto l'accluso disegno di legge con il quale si dispongono, in relazione a quanto sopra riferito, le conseguenti modificazioni agli articoli 1, secondo comma, e 3, secondo comma, della sopra richiamata legge n. 1331.

Tali modificazioni soccorrerebbero da una parte al finanziamento della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, anche per gli esercizi successivi al 1965 e dall'altra assicurerebbero la possibilità della rinnovazione di esercizio in esercizio delle prestazioni di lavoro, salvaguardando, per altro verso, la temporaneità ed eccezionalità della legge stessa, la cui efficacia sarebbe in ogni caso ancorata alla emanazione della nuova normativa sugli organici dell'Istituto che tenga conto delle sempre più assillanti e pressanti sue esigenze funzionali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e del capitolo n. 1328 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, è sostituito dal seguente:

« La prestazione di lavoro non può durare oltre il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale è stata disposta. Essa può essere rinnovata di esercizio in esercizio, quando sia accertata l'ulteriore sussistenza delle esigenze per cui era stata disposta, e fino a quando non saranno emanate le norme sul riordinamento dell'Istituto superiore di sanità ».